



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott. Maurizio Petrelli	Presidente Rel.
dott. Patrizia Evangelista	Consigliere
dott. Virginia Zuppetta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 825/2019 R.G., trattata e passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza collegiale del 23.11.2023, promossa da:

E, liquidazione (CF. 02
rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Sances;
APPELLANTE

CONTRO

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce (C.F. 06
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Lecce;

APPELLATA



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.

Svolgimento del processo

I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: *"La società E. S.r.l., ha proposto la querela di falso per contrastare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli agenti notificatori nelle tre relate di notifica relative all'accertamento n. TVM del 2013, impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale di Lecce Rg 14, con cui l'Agenzia delle Entrate ingiungeva all'attrice il pagamento di euro 597.966,00 a titolo di sanzioni relative all'anno di imposta 2008.*

Avendo essa attrice interesse alla declaratoria della dedotta falsità, dovendosi diversamente ritenere il ricorso da essa azionato innanzi alla C.T.P inammissibile per tardività, conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate chiedendo:

"Accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni riportate sulla ricevuta di ritorno della raccomandata n. 65, indirizzata alla E S.r.l., via Lecce, con timbro di spedizione 21. 10.2013 e riportante ci penna il numero dell'avviso di accertamento n. TVM e il suo protocollo n. 8 '13, laddove l'agente postale dichiara di aver "impresso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo, e di aver inviato, in data 22.10.2013, all'odierna attrice, tramite la raccomandata AR n. 76, la comunicazione di avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Postale;

Accertare e dichiarare la falsità delle attestazioni riportate nella relata di notifica compilata dal messo speciale dell'Agenzia delle Entrate, G, datata 18.11.2013 e riportante a penna il numero di protocollo n. 84 '13 relativo all'avviso di accertamento



Sentenza a verbale (art. 127, ter cpc) del 23/11/2023
n. TVM0. /, laddove il messo speciale dichiara che "recatomi

c/o la propria sede constatavo che a suo nome non vi è targhetta
citofono campanello cassetta postale ma altra attività denominata
/ e da informazioni prese in loco anche camerali come da
certificato allegato risulta sconosciuta";

Accertare e dichiarare l'avvenuta alterazione della ricevuta di ritorno
della raccomandata PRIVA DI ALCUN NUMERO
IDENTIFICATIVO, con timbro di spedizione 21.10.2013, indicante a
penna il numero dell'avviso di accertamento n. TVM0 / e il
suo protocollo n.84. /
indirizzata all'Amministratore della Et /

/, presso la sua residenza sita in /
/ laddove risulta cancellata a penna una
prima dichiarazione di consegna a mano con data 23. 10.2013,
nonché la falsità delle attestazioni riportate nella medesima ricevuta
di ritorno laddove viene dichiarata la "irreperibilità del destinatario"
con compilazione dell'apposita casella indicante anche la giacenza in
data 28.10.2013"

A sostegno della domanda rilevava che vi era un significativo
contrasto tra il contenuto della prima relata, laddove l'agente
notificatore affermava di avere rinvenuto la sede della società ma di
non avere trovato nessuno, e quello della seconda, dove invece
l'agente affermava testualmente che "recatomi c/o la propria sede
constatavo che a suo nome non vi è targhetta citofono campanello
cassetta postale ma altra attività denominata / e da
informazioni prese in loco anche camerali come da certificato allegato
risulta sconosciuta..."

Evidenziava, ancora, con riferimento alla terza relata, che la stessa
presentava delle cancellature nella parte in cui si riportava come
avvenuta una consegna a mani in data 23.10.2013, mentre poi la
stessa risultava



attestazione, quest'ultima, contrastata dalla schermata del sito Poste nella quale risultava la consegna del plico in data 23.10.2013.

In ragione di tali evidenze e della effettività della sede legale e della residenza dell'amministratore nei luoghi presso cui erano state effettuate le suindicate notifiche, concludeva come sopra specificato.

Si costituiva la convenuta Agenzia delle Entrate la quale contestava la fondatezza della domanda attorea, non emergendo da quanto indicato dall'attore i fatti a fondamento delle dedotte falsità.

In data 26.01.2016 la causa, a mezzo della cancelleria, veniva comunicata al PM in sede che ne rilasciava ricevuta di ricezione in data 01.02.2016 - La causa veniva istruita con prova testi.

All'udienza del 12.04.2018 le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti, indi la causa veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”

Con sentenza emessa in data 26.2.2019 il Tribunale ha rigettato le tre querele di falso, condannando la querelante al pagamento delle spese processuali.

Il giudice di prime cure ha ritenuto sostanzialmente non provate le querele in questione dalle prove testimoniali assunte e dalla documentazione prodotta.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la E~~l~~  srl chiedendo l'accoglimento delle querele.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Lecce, concludendo per il rigetto dell'appello.

Il processo è stato definito ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. n. 18/20 mediante concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte in pct. Alla scadenza del termine la corte ha deciso dando comunicazione alle parti del dispositivo della sentenza.

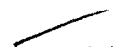
Motivi della decisione



Preliminarmente va rilevato che le parti con le note scritte depositate per l'udienza odierna hanno dichiarato che E₁  srl in liquidazione ha aderito alla definizione agevolata della lite fiscale, ex art.6 D.L.n.119/2018, relativa all'avviso di accertamento n.TVM0  opposto in Commissione Tributaria e per il quale la relata di notifica del predetto atto era stata oggetto del presente giudizio di querela di falso in via incidentale.

E' pertanto venuto meno, per motivi sopravvenuti, l'interesse dell'appellante ad agire, con conseguente cessazione della materia del contendere,

Permanendo tuttavia un contrasto fra le parti, in ordine al carico delle spese processuali del doppio grado del giudizio, sul punto occorre comunque decidere la controversia secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Ebbene, con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la **"ERRATA PRONUNCIA DA PARTE DEI GIUDICE DI PRIMO GRADO IN MERITO ALLA VERIDICITA' DELLE ATTESTAZIONI RESE DALL'AGENTE POSTALE SULLA RICEVUTA DI RITORNO DELLA RACCOMANDATA A/R N.765.  (sub.A) E IN MERITO ALLA VERIDICITA' DELLE ATTESTAZIONI RESE DAL MESSO SPECIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA RELATA DI NOTIFICA DATATA 18.11.2013 E RELATIVA ALL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. N.8  3 (sub.B)".**

In particolare quanto alla prima raccomandata, inviata in data 21.10.2013, sostiene la società che il Tribunale non avrebbe considerato le risultanze della prova testimoniale assunta, avendo il teste B₁  escluso l'immissione dell'avviso di giacenza nella cassetta postale della predetta società nonché l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.a.d.).



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2023
In relazione invece alla seconda raccomandata la querelante deduce di

aver dimostrato, mediante prova testimoniale e documentale, la falsità di quanto attestato dal messo speciale in ordine alla mancata presenza della sede legale della società all'indirizzo indicato.

Il motivo è parzialmente fondato.

Per quanto riguarda la prima raccomandata, non può evidentemente ritenersi decisiva la sola testimonianza del teste B₁ / dipendente della E₁ / incaricato del ritiro della corrispondenza, diretta a contrastare quanto attestato dal pubblico ufficiale.

Invero tale deposizione non può considerarsi attendibile, stante il rapporto di subordinazione o comunque di collaborazione del B₁ / con la società, che rende le sue dichiarazioni verosimilmente compiacenti, e tenuto conto altresì del particolare oggetto di tale testimonianza, diretta ad escludere la ricezione, in data 22.10.2013, dell'avviso di deposito e del Cad a distanza di circa 4 anni (essendo stato sentito il teste all'udienza del 19.1.2017), senza neanche l'indicazione di una qualche circostanza idonea a lasciare impressa, in modo plausibile, nella memoria del teste proprio quella data e quella specifica raccomandata.

Pertanto la denunciata falsità riguarderebbe l'invio, attestato dall'agente postale, e non la ricezione del Cad: invero l'agente postale sulla ricevuta di ritorno ha attestato solo l'avvenuta spedizione del Cad, circostanza che il querelante avrebbe dovuto contrastare previo accertamento presso le Poste Italiane dell'effettivo invio della relativa raccomandata, il cui numero è indicato sulla predetta ricevuta di ritorno.

Risulta invece provata la falsità della seconda raccomandata, avendo il querelante provato che all'epoca della notifica effettuata dal messo speciale, in data 18.11.2013, in effetti la sede legale della società era in Lecce, in via / , dove il messo ha attestato di non aver rinvenuto alcuna targhetta della società e che quest'ultima era sconosciuta all'esito delle informazioni anche camerali acquisite.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 23/11/2023
Invero ben quattro testi, risultati attendibili (per la coerenza, precisione

Invero ben quattro testi, risultati attendibili (per la coerenza, precisione

e concordanza delle loro deposizioni), che avevano rapporti di vario tipo con la società, hanno confermato che la sede legale all'epoca di quella notifica era proprio in via _____, così come peraltro risulta da ben due visure camerali, una in data 18.11.2013 (stesso giorno della notifica), prodotta dalla medesima Agenzia delle Entrate, e l'altra in data 6.10.2014 prodotta dalla querelante.

A ciò si aggiunge la notifica presso quell'indirizzo della prima raccomandata suindicata, spedita meno di un mese prima (in data 21.10.2013).

Con il secondo motivo si deduce la “ERRATA PRONUNCIA DA PARTE DEI GIUDICI DI PRIMO GRADO IN MERITO ALLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI RESE SULLA RICEVUTA DI RITORNO DELLA RACCOMANDATA PRIVA DI ALCUN NUMERO IDENTIFICATIVO, CON TIMBRO DI SPEDIZIONE 21.10.2013, INDICANTE A PENNA IL NUMERO DELL’ACCERTAMENTO FISCALE N.TVM(3 E IL SUO PROTOCOLLO N.842 (sub.C).”

Sostiene il querelante che questa ulteriore raccomandata inviata al legale rappresentante della società presso la sua residenza sarebbe falsa nella parte in cui attesta, nella ricevuta di ritorno, l'irreperibilità assoluta di quest'ultimo in contrasto con le risultanze della prova testimoniale, del certificato storico di residenza e di due altre notifiche effettuate presso quell'indirizzo.

Il motivo è fondato.

Invero alle puntuali dichiarazioni rese dal teste V~~.....~~ fa riscontro il predetto certificato di residenza, rilasciato in data 13.11.2013, che pure conferma l'indirizzo, indicato nella raccomandata, del legale rappresentante, A1~~.....~~

Non solo, la querelante ha prodotto anche due relate di notifica, presso lo stesso indirizzo, andate a buon fine: una in data 24.3.2014 a mani



del P. ~~Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc)~~ del 23/11/2023
e l'altra in data 1.12.2014, sempre a mani proprie del

legale rappresentante.

Sicchè risulta evidentemente provata la falsità della attestazione della
irreperibilità del destinatario contenuta nella predetta ricevuta di
ritorno.

L'appello sarebbe stato pertanto accolto nei limiti suindicati.

Conseguentemente le spese processuali relative ai due gradi del
giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico
dell'appellata nella misura dei due terzi, stante l'esito complessivo del
giudizio, con compensazione del restante terzo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) Dichiarata cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiara
l'estinzione del giudizio;
- 2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali, nella
misura dei due terzi, che liquida per l'intero per il primo grado in
euro 5.715,00 per compensi ed in euro 545,00 per spese, e per il
presente giudizio in euro 6.500,00 per compensi ed euro 929,00
per spese, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%,
con distrazione in favore dell'Avv. Matteo Sances, dichiarando
compensato il restante terzo.

Lecce, 23.11.2023

IL PRESIDENTE

Est.

(Dott. Maurizio

Petrelli)

Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7aa788c7a2fac292

